

GENT.MI CLIENTI
LORO SEDI

Bergamo, 20 marzo 2023

OGGETTO: regolarizzazione delle violazioni formali

Con la presente sono ad informarVi che nell'ambito della c.d. "tregua fiscale" introdotta dalla Finanziaria 2023 è prevista la regolarizzazione di irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale (v. elenco allegato a titolo esemplificativo):

- **commesse fino al 31.10.2022;**
- non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi.

La regolarizzazione richiede:

- 1- il versamento di **€ 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni e che si intende regolarizzare, da corrispondere **in unica soluzione entro il 31/03/2023 oppure in 2 rate entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024;**
- 2- la **rimozione (eventuale) delle irregolarità/omissioni entro il 31/03/2024.**

Per il versamento del tributo è necessaria la compilazione della sezione Erario dell'F24:

- codice tributo **TF44;**
- campo anno di riferimento: indicare il periodo d'imposta cui si riferisce la violazione;
- campo rateazione: indicare 0101 se si versa in un'unica soluzione entro il 31/03/2023 oppure "0102" per la prima rata (entro il 31/03/2023) e "0202" per la seconda rata (entro il 31/03/2024).

L'importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/contributi disponibili.


Le irregolarità / omissioni devono essere rimosse entro il 31.3.2024.

Qualora il contribuente non abbia provveduto alla rimozione di tutte le violazioni formali relative ai periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione a causa di un giustificato motivo, la stessa può essere effettuata entro il termine fissato dall'Ufficio, comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione dell'invito (ad esempio, lettera di compliance).

Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui risulti difficoltoso individuare tutte le violazioni formali commesse, in quanto non di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono.

Stante la copertura concessa da tale tipologia di regolarizzazione e l'importo contenuto della sanzione, consiglio di effettuare la regolarizzazione per tutte le annualità non prescritte e Vi chiedo, a tal fine, di prendere contatti col mio Studio per procedere entro la scadenza.

Dott. Umberto Giupponi



Via Matris Domini n. 25
24121 Bergamo (Bg)
tel: 035-238696

mail: giupponi@mediacom.it
sito web: www.studiogiupponi.eu
C.F. / P.IVA 01860300167

Fattispecie		Regolarizz.	Versamento € 200	Rimozione irregolarità
Violazioni meramente formali		NO	---	---
LIPE omessa / irregolare	IVA assolta	SI	SI	NO (se dati confluiti nel mod. IVA)
	con effetto su determinazione / versamento IVA	NO	---	---
Mod. INTRA omesso / irregolare / incompleto		SI	SI	SI
VIES omessa iscrizione		SI	SI	SI
Spesometro / esterometro		SI	SI	SI
Reverse charge irregolare (in assenza di frode)	IVA assolta	SI	SI	NO
	violazione con effetto su versamento IVA	NO	---	---
Reverse charge omesso		SI	SI	SI (*)
Violazione obblighi documentazione / registrazione operazioni imponibili IVA	non ha inciso sulla liquidazione dell'imposta	SI	SI	NO
	ha inciso sulla liquidazione dell'imposta	NO	---	---
Violazione obblighi documentazione / registrazione operazioni non imponibili / esenti / non soggette IVA	non ha inciso neanche sulla determinazione del reddito	SI	SI	NO
	ha inciso sulla determinazione del reddito	NO	---	---
Detrazione IVA per applicazione aliquota superiore a quella dovuta, assolta dal cedente / prestatore		SI	SI	NO

(*) Il Provvedimento 30.1.2023 richiama quali violazioni per le quali non è necessaria la rimozione dell'irregolarità soltanto quelle sanzionate ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'art. 6, D.Lgs. n. 471/97. Poiché all'omessa applicazione del reverse charge è applicabile la sanzione di cui al comma 9-bis, si ritiene che per la regolarizzazione in esame l'acquirente / committente deve provvedere all'integrazione / emissione di autofattura.

Fattispecie		Regolarizz.	Versamento € 200	Rimozione irregolarità
Tardiva presentazione garanzia fideiussoria liquidazione IVA di gruppo		NO	---	---
Mancata regolarizzazione da parte dell'acquirente / committente per mancata emissione fattura / emissione fattura irregolare da parte del cedente / prestatore		NO	---	---
Erronea compilazione dichiarazioni d'intento che ha determinato l'annullamento (anziché l'integrazione) della dichiarazione precedentemente trasmessa		SI	SI	
Omessa restituzione questionario		SI	SI	SI
Omessa / irregolare comunicazione inizio / variazione attività		SI	SI	SI
Invio STS omesso / tardivo		SI	SI	
Tardivo invio dichiarazioni da parte dell'intermediario		SI	SI	
Omesso invio dichiarazioni da parte dell'intermediario		NO	---	---
Visto di conformità omesso / irregolare / apposto da soggetto non abilitato		NO	---	---
Omessa comunicazione proroga / risoluzione contratto di locazione soggetto a cedolare secca		SI	SI	SI
Irregolarità / omissioni da parte di operatori finanziari		SI	SI	
Omessa presentazione dichiarazioni da parte del contribuente (anche se imposta a credito)		NO	---	---
Omessa presentazione mod. studi di settore		NO	---	---
Indicazione cause inapplicabilità / esclusione insussistenti da studi di settore		NO	---	---
Omesso esercizio nella dichiarazione annuale di opzioni se è stato tenuto un comportamento concludente al regime contabile / fiscale scelto (**)		SI	SI	
Omessa presentazione CU		NO	---	---
Anticipazione ricavi / posticipazione costi in violazione del principio di competenza	non ha inciso sull'imposta dovuta	SI	SI	NO
	ha inciso sull'imposta dovuta	NO	---	---
Irregolare tenuta / conservazione scritture contabili	non ha inciso sull'imposta dovuta	SI	SI	SI
	ha inciso sull'imposta dovuta	NO	---	---
Indicazione di componenti negativi indeducibili (da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti)		NO	---	---
Omessa presentazione mod. F24 "a zero"		NO	---	---

(**) La regolarizzazione non è consentita per le opzioni regolarizzabili tramite la "remissione in bonis" (ad esempio, opzione per trasparenza / consolidato / metodo IRAP da bilancio / mod. EAS)